



**COMUNE DI MANZIANA**  
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI  
PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

**Indice:**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione
- Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 5 Modalità di rateizzazione
- Art. 6 Rateizzazione del pagamento delle entrate extratributarie con esclusione dei proventi derivanti da sanzioni codice della strada.
- Art. 7 Interessi
- Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 Controlli
- Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Art. 11 Disposizioni transitorie

### **Art. 1. Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria.
2. Il beneficio della rateizzazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento dei seguenti atti, notificati dal Comune per il recupero delle proprie entrate:
  - avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia, e avvisi contenenti le liquidazioni di somme dovute a titolo di tributi comunali;
  - ingiunzioni o solleciti di pagamento.
3. Competente all'applicazione del presente regolamento è l'Area Finanziaria.

### **Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso in caso di oggettiva e dichiarata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.

### **Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione**

1. La domanda di accesso alla rateizzazione è da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune (Allegato "A").
2. E' facoltà del Responsabile dell'Area Finanziaria richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

### **Art. 4. Termini e modo di presentazione della domanda**

1. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente al protocollo oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o PEC, allegando copia fotostatica di documento di identità, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto per il quale si chiede la rateizzazione.

### **Art. 5. Modalità di rateizzazione**

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.
2. il carico dei tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 1.000,00;
- b) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 2.500,00;
- c) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 2.500,01 ad euro 5.000,00;
- d) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 5.000,01 ad euro 10.000,00;
- e) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;
- f) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;
- g) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori ad euro 20.000,00;

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

4. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni;

#### **Art. 6. Rateizzazione del pagamento delle entrate extratributarie con esclusione dei proventi derivanti da sanzioni codice della strada.**

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:

- sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- facoltà di applicare lo schema di rateizzazione previsto dall'art. 5;
- decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate così come previsto all'art. 5 del presente Regolamento;

#### **Art. 7. Interessi**

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

### **Art. 8. Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

3. Resta inteso che dalla data di presentazione della richiesta al ricevimento del provvedimento è sospesa l'efficacia e la decorrenza dei termini dell'atto impositivo.

### **Art. 9. Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

### **Art. 10. Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del medesimo atto e, da tale data, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione dei tributi di competenza dell'ente.

### **Art. 11. Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio.